

NEWSLETTER PER IL COMMERCIO E GLI ENTI LOCALI

In questo numero:

	SCHEDA <b>CA 04</b>	<b>COMMERCIO AREE PUBBLICHE</b> FONTE > D.D.G. 28 marzo 2012 n. 2613
<b>Carta di Esercizio telematica</b>		

	SCHEDA <b>CA 05</b>	<b>COMMERCIO AREE PUBBLICHE</b> FONTE > Conferenza Unificata Stato Regioni - Intesa 5.7.2012
<b>Criteri per assegnazione posteggi su aree pubbliche</b>		

	SCHEDA <b>PS 07</b>	<b>PUBBLICA SICUREZZA</b> FONTE > T.U.L.P.S. articoli 86 e 88
<b>Disciplina orari apertura e chiusura delle "sale giochi"</b>		

	SCHEDA <b>AS 02</b>	<b>ATTIVITÀ DI SERVIZI</b> FONTE > D.D.U.O. 29 maggio 2012 n. 4669
<b>Discipline bio-naturali</b>		



GALLERIA 2012

DINAMISMO E ARMONIA.

CAPOLAVORI DELLE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO

GINO SEVERINI

*Ballerina-Elica-Mare*

olio su tela, 1915

The Metropolitan Museum of Art, New York

## NEWSLETTER PER IL COMMERCIO E GLI ENTI LOCALI

### Redazione:

**ANGELO STRAOLZINI**  
direzione e coordinamento

**ELVIRA BUGATTI / SILVIA CATALANO / NICOLA STRAOLZINI**

### Ideazione e grafica:

**GIANLUIGI TAGLIABUE**

Nel processo di liberalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative vengono alla luce con sempre più frequenza le problematiche applicative legate alla gestione telematica tra cittadino operatore e Pubblica Amministrazione. Molto si è detto sulle difficoltà del pubblico ad adeguarsi a questi nuovi principi, basilari per un'economia al passo dei tempi, ma forse è ora che qualcosa si cominci a dire anche sul grado di preparazione delle imprese. Gli operatori degli uffici comunali impegnano buona parte del loro tempo alla comprensione, al completamento e alla correzione di S.C.I.A., comunicazioni e quant'altro, spesso non sufficienti a descrivere compiutamente le caratteristiche dell'attività. Accanto a questa difficoltà, spesso sottovalutata, emergono i problemi interpretativi: la nuova disciplina si sovrappone a normative vecchie di decenni e, in alcuni casi, si sconfinava in vere e proprie contraddizioni. L'uso del "buon senso" diventa dunque la chiave d'interpretazione più consona per far avanzare la nuova fase della nostra legislazione in materia economica e di attività produttive, in un'ottica di equilibrata tutela della produttività degli operatori economici e della garanzia del rispetto dei cittadini/consumatori. È a questo criterio che ci siamo ispirati nell'esaminare, commentare e dare alcune indicazioni operative sui provvedimenti che in questo sesto Quaderno del 2012 presentiamo.

### Classificazione per settori:

	<b>CF</b> COMMERCIO FISSO
	<b>CA</b> COMMERCIO AREE PUBBLICHE
	<b>PE</b> PUBBLICI ESERCIZI
	<b>DC</b> DISTRIBUTORI CARBURANTI
	<b>PS</b> PUBBLICA SICUREZZA
	<b>AP</b> ATTIVITÀ PRODUTTIVE
	<b>AS</b> ATTIVITÀ DI SERVIZI
	<b>AT</b> ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
	<b>AA</b> ALTRE ATTIVITÀ
	<b>LS</b> LIBERALIZZAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

## CARTA DI ESERCIZIO TELEMATICA

Come noto, la **Legge Regionale 6/2010**, art. 21 comma 10, prevede che i Comuni rilascino agli operatori di commercio su aree pubbliche una **Carta di Esercizio** nominativa contenente gli elementi d'identificazione personale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nelle varie forme previste dalla legge (posteggi, fiere, itineranti). Con le **dd.gg.rr. 10615/2009 e 1103/2010** la Regione ha definito i conseguenti iter procedurali, prevedendo che il Comune vidimi la carta d'esercizio relativamente ai dati di propria competenza: estremi identificativi dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e/o dei posteggi di mercato assegnati. Un Comune, o un'Associazione, rilascia inoltre annualmente (entro il 31 ottobre) l'attestazione inerente l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali. Nell'ottica della semplificazione introdotta dalla disciplina dello Sportello Unico, la Regione Lombardia, con il **Ddg 28 marzo 2012 n. 2613** (*BURL S.O. n. 15 del 10.4.2012*), ha stabilito che la compilazione della **CARTA DI ESERCIZIO E DELL'ATTESTAZIONE** debba essere effettuata esclusivamente in modalità telematica. A tale scopo dovrà essere utilizzato un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica **MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti)** raggiungibile dal sito web **www.muta.servizirl.it**. La Regione Lombardia, anche attraverso un apposito incontro informativo tenuto presso la sede territoriale di Brescia, ha fornito alcune indicazioni operative che di seguito riportiamo.

### TEMPISTICHE

- dal 4 giugno 2012: l'operatore può compilare telematicamente la Carta di Esercizio;
- dal 1 settembre 2012: potrà essere richiesta e compilata l'Attestazione informatizzata;
- entro il 31 dicembre 2012: tutte le Carte vanno convertite in modalità telematica.

### POSSIBILI MODALITÀ DI COMPILAZIONE

L'operatore può compilare la Carta di Esercizio:

- direttamente, qualora disponga di PEC e firma digitale FORTE;
- avvalendosi d'intermediario (es. commercialista) o intermediario esclusivo (es. associazioni di categoria).

L'**operatore** può: creare / firmare digitalmente / modificare / eliminare la CE.

Le **Associazioni di Categoria** possono: operare sulla CE come l'operatore / vidimare i titoli della CE / compilare l'attestazione.

I **Comuni** possono: vidimare i titoli della CE / compilare l'Attestazione.



### CONTENUTI DELLA CARTA DI ESERCIZIO INFORMATIZZATA

La Carta di Esercizio è organizzata per sezioni:


- anagrafica
  - qualifica
  - soci (snc)
  - titoli posseduti:
- |   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| con i dati caricabili automaticamente<br>con collegamento a CCIAA | posteggi fissi | } | precaricati dal sistema<br>e da selezionare a video |
|   | itineranti     |   |   |
|   | fiere          |   |   |
- foglio aggiuntivo
  - procura speciale (soltanto se si usa intermediario)
  - firma digitale FORTE (altrimenti la Carta di Esercizio non si conclude)

### PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLA CARTA DI ESERCIZIO MEDIANTE APPLICATIVO MUTA

#### L'operatore



#### Il Comune



La CE dev'essere vidimata da tutti i Comuni coinvolti (di rilascio del titolo itinerante o di sede di posteggio di mercato) e ne risulterà visualizzata l'operatività che potrà essere: nessuna/parziale/totale. L'operatore può visualizzare in ogni momento la CE verificandone lo stato e può stamparla anche se sarà valida soltanto ad avvenuta vidimazione di tutti i Comuni coinvolti, altrimenti lo sarà solo parzialmente. Qualora la compilazione venga svolta mediante intermediario la procedura sarà analoga a quella svolta dall'operatore, ma dovrà essere preceduta dalla compilazione della procura speciale (ai sensi art. 1392 c.c.) per "Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche". Tale procura è riportata nell'Allegato B alla ddg 2613/2012.

#### CHE COSA DEVE FARE IL COMUNE

Ogni Comune (se ancora non l'ha fatto) DEVE registrarsi e profilarsi in MUTA. Il Comune riceve le Carte di Esercizio compilate (attraverso PEC di NOTIFICA), le vidima, le notifica (in automatico) all'operatore. Fino a quando il Comune non risulta profilato sul MUTA riceverà le notifiche sulla PEC generale del Comune indicata sul sito internet **gov.it**.

#### ATTESTAZIONE

L'applicativo di compilazione dell'Attestazione non è ancora disponibile: lo sarà dal **1° settembre 2012**. Nella prima fase si compila telematicamente soltanto la Carta di Esercizio.

#### SUPPORTO TECNICO

Sarà disponibile sul sito regionale un Manuale relativo all'applicativo. Gli Uffici Regionali forniranno supporto per l'utilizzo dell'applicativo informatico al seguente indirizzo mail: **assistenza-cartaesercizio@lispa.it**. Il referente informatico è **MARCO MAFFEI**.

## ALLEGATO LEGISLATIVO

D.D.G. 28 marzo 2012, n. 2613

**Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali per operatori su aree pubbliche e relative indicazioni operative**

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive nel quale viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, siano presentate esclusivamente in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all'inoltro, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere»;

Visto l'art. 21 della l.r. sopra citata che stabilisce le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche;

Dato atto che l'art. 21 comma 10 della l.r. citata prevede che, al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i Comuni devono rilasciare una Carta di Esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante;

Viste le d.g.r. 25 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 1103 con le quali sono state fornite indicazioni operative sulle Carte di Esercizio e la loro Attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali;

Dato atto che nelle delibere sopra citate si prevede che:

- la Carta di Esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo da ogni Comune ove l'operatore su aree pubbliche ha titolo per esercitare l'attività oppure, dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art. 2 commi 3 bis e 6 ter della l.r. n. 6/2010, è verificato annualmente da uno dei Comuni nei quali l'operatore su aree pubbliche esercita l'attività, mediante apposita Attestazione allegata alla Carta di Esercizio;
- al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i titolari di posteggio isolato non hanno l'obbligo di possedere la Carta di Esercizio, tuttavia devono comunque possedere l'Attestazione.

Dato atto che, con contratto di sviluppo n. 10510 (sviluppi evolutivi del sistema informativo del commercio - sviluppi 2011) è stata incaricata Lombardia Informatica s.p.a. di realizzare e rendere disponibile l'applicativo dedicato all'informatizzazione della Carta di Esercizio e dell'Attestazione, per la loro compilazione on-line e per trasmettere le informazioni per via telematica ai soggetti interessati;

Dato atto inoltre di quanto emerso nel corso degli incontri tecnico-informativi che si sono tenuti nel corso

dell'anno 2011, ai quali hanno partecipato operativamente, oltre ad alcuni Comuni rappresentativi (in termini di complessità e/o numerosità di Carte di Esercizio trattate), le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Confcommercio e Confesercenti);

Ritenuto opportuno fornire, ai soggetti interessati ad usare la procedura telematica relativa alla Carta di Esercizio e all'Attestazione, indicazioni operative come da «allegato A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che fra i soggetti che avranno accesso alla procedura telematica vi sono gli intermediari quali, ad esempio, Associazioni di categoria e studi professionali, si rende quindi necessario approvare uno schema di incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Carta di Esercizio per gli adempimenti amministrativi previsti, come da «allegato B» parte integrante e sostanziale del presente atto;

DECRETA

1. Di stabilire che la compilazione della Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche e l'Attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web <http://www.muta.servizirl.it>.

2. Di fornire indicazioni operative a tutti i soggetti interessati all'uso della procedura di cui al punto 1 come da «allegato A» parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di approvare lo schema di incarico per la compilazione e sottoscrizione digitale di cui all' «allegato B» parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Giuseppe Maria Pannuti

**ALLEGATO A  
INDICAZIONI OPERATIVE**

**per l'utilizzo dell'applicativo informatico dedicato alla Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche ed Attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali (di seguito denominata Attestazione).**

La compilazione della Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche e l'Attestazione **dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica**, attraverso un servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web <http://www.muta.servizirl.it> con le modalità sotto specificate. L'informatizzazione della Carta di Esercizio e dell'Attestazione consentono di:

- rendere operativi tutti i soggetti fruitori dell'applicativo in maniera diretta e trasparente;
- rendere omogenei i processi ed i flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- monitorare l'evoluzione del commercio su aree pubbliche attraverso la raccolta sistemica e strutturata delle informazioni;
- operare utilizzando sistemi di sicurezza e certificazione digitale, quali PEC e Firma Digitale;
- gestire l'intero processo di compilazione, vidimazione ed

## ALLEGATO LEGISLATIVO

attestazione on-line, facendo quindi risparmiare tempo al cittadino (operatore su aree pubbliche) che sarà anche in grado di monitorare in tempo reale lo stato delle proprie richieste;

- fornire ad Associazioni di categoria e Comuni uno strumento unico di gestione, monitoraggio ed interrogazione delle informazioni.

### A. Cosa serve per utilizzare l'applicativo

Gli strumenti necessari per l'utilizzo dell'applicativo informatico dedicato alla Carta di Esercizio sono la **Posta Elettronica Certificata (PEC)** e la **Firma Digitale (firma forte)**. Nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche non sia in possesso di PEC e Firma Digitale, può avvalersi di un "intermediario", ovvero una persona (ad es. commercialista) a cui l'operatore su aree pubbliche delega, mediante procura speciale, le operazioni di compilazione e sottoscrizione della Carta di Esercizio. Anche nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche voglia avvalersi di un'Associazione di categoria ("intermediario esclusivo") per la compilazione e sottoscrizione della Carta di Esercizio, potrà farlo delegando l'Associazione mediante procura speciale.

### B. Tempi e scadenze

Vengono di seguito riepilogati i tempi e le scadenze delle attività dettagliate nei successivi punti C, D, E)

• **Compilazione telematica di nuove Carte di Esercizio** avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA:

- **a partire dal 04/06/2012:** gli operatori su aree pubbliche potranno compilare la propria Carta di Esercizio **direttamente o delegando con procura speciale** un "intermediario" (quale ad es. un commercialista) oppure un "intermediario esclusivo" (Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti).

• **Conversione in modalità telematica delle attuali Carte di Esercizio** avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA:

- **a partire dal 04/06/2012:** gli operatori su aree pubbliche potranno compilare la propria Carta di Esercizio **direttamente o delegando con procura speciale** un "intermediario" (quale ad es. un commercialista) oppure un "intermediario esclusivo" (Associazioni di categoria Confcommercio o Confesercenti).

- **entro il 31/12/2012:** tutte le attuali Carte di Esercizio dovranno essere convertite in modalità telematica.

• **Compilazione dell'Attestazione** dovrà essere effettuata avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA a partire dal 01/09/2012 (per gli anni successivi, dal 01/09 di ciascun anno).

### C. Compilazione di nuove Carte di Esercizio

Tutte le nuove Carte di Esercizio dovranno essere esclusivamente compilate avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA, **a partire dal 04/06/2012**. Gli operatori su aree pubbliche potranno scegliere una delle opzioni:

- nel caso siano dotati di PEC e Firma Digitale**, potranno compilare direttamente la propria Carta di Esercizio;
- nel caso NON siano dotati di PEC e Firma Digitale**, dovranno rivolgersi a loro scelta tra:
  - un "intermediario" (ad es. commercialista);
  - ad una delle Associazioni di categoria (Confcommercio o Confesercenti).

### D. Conversione in modalità telematica delle attuali Carte di Esercizio

Per poter **convertire in modalità telematica le attuali Carte di Esercizio** (avvalendosi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA **a partire dal 04/06/2012**), gli opera-

tori su aree pubbliche potranno scegliere una delle opzioni:

- nel caso siano dotati di PEC e Firma Digitale:** potranno compilare e convertire direttamente la propria Carta di Esercizio;

- nel caso NON siano dotati di PEC e Firma Digitale**, dovranno rivolgersi a loro scelta tra:

- un "intermediario" (ad es. commercialista);
- ad una delle Associazioni di categoria (Confcommercio o Confesercenti).

**Le attuali Carte di Esercizio (ovverosia quelle compilate senza avvalersi dell'applicativo presente nella piattaforma MUTA) sono da considerarsi valide fino al 31/12/2012** al fine di consentire il completamento della loro conversione in modalità telematica.

### E. Vidimazione dei titoli presenti nelle Carte di Esercizio

Le vidimazioni dei singoli titoli presenti nelle Carte di Esercizio (sia quelle oggetto di conversione che per quelle nuove) verranno **gestite informaticamente:**

- **direttamente dalle Associazioni di categoria** ("intermediario esclusivo") nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche si sia rivolto alle Associazioni per la compilazione della propria Carta di Esercizio;

- **dai singoli Comuni in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio** nel caso in cui l'operatore su aree pubbliche abbia compilato direttamente (o delegando un "intermediario") la propria Carta di Esercizio. Di conseguenza, l'operatore non dovrà più recarsi direttamente dai singoli Comuni per le operazioni di vidimazione.

### F. Compilazione dell'Attestazione

La compilazione dell'Attestazione (da allegare alla Carta di Esercizio) dovrà essere effettuata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle Associazioni di Categoria o da uno dei Comuni sede di posteggio (i titolari di posteggi isolati non hanno l'obbligo di possedere e compilare la Carta di Esercizio ma dovranno comunque ottenere l'Attestazione).

**La richiesta e la compilazione informatizzata dell'Attestazione potrà essere effettuata a partire dal 01/09/2012. Per gli anni successivi, la richiesta, la compilazione e quindi l'ottenimento dell'Attestazione potrà essere effettuata a partire dal 01/09.**

### G. Supporto e manualistica

#### Supporto

Al fine di supportare tutti gli utenti all'utilizzo dell'applicativo informatico dedicato alla Carta di Esercizio ed all'Attestazione, Regione Lombardia avvalendosi anche di Lombardia Informatica SpA, mette a disposizione i seguenti strumenti:

- E-mail: [assistenza-cartaesercizio@lisp.a.it](mailto:assistenza-cartaesercizio@lisp.a.it)
- Formazione a distanza (FAD)

#### Manualistica

Tutti i dettagli relativi a:

- accesso all'applicativo e suoi successivi aggiornamenti ed implementazioni;
  - requisiti necessari per l'utilizzo dell'applicativo;
  - processi e funzionalità attivate per ciascun soggetto operante nell'applicativo;
- saranno disponibili nel "Manuale utente per la gestione informatizzata della Carta di Esercizio ed Attestazione per operatori su aree pubbliche" pubblicato sui seguenti siti web:
- piattaforma MUTA (<http://www.muta.servizirl.it>)
  - sito web dell'Osservatorio Regionale del commercio (<http://www.osscom.regione.lombardia.it>)
  - portale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi (<http://www.commercio.regione.lombardia.it>).



## CRITERI PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE

In attuazione a quanto previsto dall'art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 che dispone *“con intesa in sede di Conferenza unificata...sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie”*, la Conferenza Unificata Stato Regioni con propria Intesa del 5 luglio 2012 ha definito i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche. In questo modo dovrebbe essere garantita omogeneità nell'applicazione dei criteri su tutto il territorio nazionale.

### DURATA DELLA CONCESSIONE

In fase di avvio della procedura di assegnazione di posteggio il Comune fissa la durata della concessione (minimo 9 anni, massimo 12 anni). Nei mercati a carattere turistico e nei posteggi isolati la durata minima della concessione può scendere a 7 anni. La comunicazione della selezione deve essere fatta almeno 90 giorni prima della data di effettuazione della stessa anche mediante avvisi pubblici.

### CRITERI DI PRIORITÀ

- a) professionalità, derivante da anzianità d'impresa/anzianità di presenza sul mercato o sul posteggio; tale componente può rivestire il 40% del punteggio massimo;
- b) impegno a rendere il servizio con la tutela territoriale, qualora il posteggio sia ubicato in aree con valore storico, archeologico, artistico o ambientale;
- c) presentazione di documentazione attestante la regolarità dell'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (attestazione, come già richiesta in Lombardia, o DURC).

- Per le fiere vengono applicati i medesimi criteri.

- In caso di nuovi mercati/fiere le Regioni stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta e alla tipologia del servizio fornito anche sulla base di specifici progetti innovativi.

- Per gli operatori provenienti da Stati dell'Unione Europea si valutano anche i requisiti di priorità maturati in base alla disciplina vigente nello Stato membro.



**NORME GENERALI**

Per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati vale il criterio del maggior numero di presenze, ovvero il numero di spunte indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Un medesimo soggetto giuridico può avere non più di 2 concessioni nei mercati fino a complessivi 100 posteggi e non più di 3 concessioni nei mercati con numero di posteggi superiori a 100.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Per le concessioni scadute e rinnovate tra l'8 maggio 2010 e il 5 luglio 2012: la concessione scade l'8 maggio 2017 (ovvero 7 anni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 59/2010).
- Per le concessioni che scadono tra il 5 luglio 2012 e i 5 anni successivi (5 luglio 2017): la concessione è prorogata fino a 5 luglio 2017 (termine del periodo).
- Per le fiere: le concessioni sono prorogate fino al 24 aprile 2017 (ovvero 7 anni da pubblicazione Dlgs 59/2010).

**In sostanza, fino al 2017 non si dovranno applicare i nuovi criteri di assegnazione e le concessioni saranno prorogate fino a tale anno (5 luglio 2017).**

ALLEGATO LEGISLATIVO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281)

(Art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131)

**Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art.70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

Rep. Atti n. 83/w del 5 Luglio 2012

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art.12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'articolo 16, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n.59 che dispone che "*Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.*";

VISTI i commi 3 e 4 del medesimo articolo 16, secondo cui "*L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.*";

VISTO l'articolo 70, comma 5, del d.lgs. n.59, il quale dispone che "*Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni*

## ALLEGATO LEGISLATIVO



*transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".*

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il quale dispone che *"La Conferenza-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni"*;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, il quale dispone che *"Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*.

CONSIDERATA la necessità di individuare un termine minimo e massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatori uscenti;

CONSIDERATA la necessità che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato articolo 70, che consente anche alle società di capitali e cooperative la possibilità di esercitare l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale;

CONSIDERATA la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;

**ALLEGATO LEGISLATIVO**

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

**SANCISCE INTESA**

nei seguenti termini:

1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, ivi compresi i posteggi isolati.

2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i seguenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;

## ALLEGATO LEGISLATIVO



c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell'ambito territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle procedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.

3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.

4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilità architettonica.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle *spunte*, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.

7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non

**ALLEGATO LEGISLATIVO**

alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

**8. Disposizioni transitorie**

In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59, devono tenere conto della situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell'articolo 70, comma 5, non hanno eventualmente beneficiato di tale possibilità;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59, e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo;

c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 26 marzo 2010, n.59.

9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.


## **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE “SALE GIOCHI”**

La recente normativa in materia di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali nonché l'introduzione su larga scala degli apparecchi da gioco assoggettati alla licenza di cui all'articolo 88 del **T.U.L.P.S.** (rilasciata dalla Questura) hanno sollevato alcuni problemi interpretativi sulla competenza istituzionale a disciplinare gli orari delle attività di “sala giochi” e sui contenuti di tali disposizioni. Innanzi tutto è opportuno precisare che l'articolo 31 del **D.l. 201/2011**, convertito nella **Legge 214/2011**, prevede la “liberalizzazione” degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività: esercizi commerciali al dettaglio e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tale provvedimento, assunto sulla base delle leggi comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, può essere limitato dai Comuni, solo per i “motivi imperativi di interesse generale” previsti dall'articolo 11 del **D.lgs 59/2010**, tra i quali, peraltro, rientrano le motivazioni di ordine pubblico e sicurezza. In ogni caso il provvedimento non riguarda le altre attività economiche, che restano assoggettate alla normativa generale e settoriale previgente.

I fondamentali della normativa in materia di orari sono contenuti, infatti, nell'articolo 50, comma 7, del **D.lgs 18/8/2000 n. 267 (TUEL)** in base al quale

*“...il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti...”.*

Quindi il Sindaco è legittimato a determinare gli orari non soltanto per gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche degli esercizi pubblici. Per pubblici esercizi si intendono quelle attività autorizzate ai sensi del R.D. 18/6/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.), così come definite nel Titolo III, capo II, negli articoli da 86 a 110. In tali articoli sono ricomprese le sale giochi, sia quelle autorizzate dal Comune (articolo 86) che quelle autorizzate dalla Questura (articolo 88). Da quanto sopra





SCHEDA

PS 07

PUBBLICA SICUREZZA


FONTE &gt; T.U.L.P.S. articoli 86 e 88

ne consegue che la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi è riconducibile alla competenza del Sindaco, sia per quelle dallo stesso autorizzate (articolo 86 T.U.L.P.S.) sia per quelle che hanno al proprio interno apparecchi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. I due diversi livelli autorizzativi, infatti, attengono alle diverse competenze attribuite dall'ordinamento normativo: l'ordine e la sicurezza pubblica al Questore e gli interessi della comunità locale al Sindaco, che è anche Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Nel caso degli orari delle sale giochi le determinazioni assunte dal Sindaco riguardano la "gestione" dei principi e delle regole riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica in rapporto alla specifica realtà territoriale e agli interessi della comunità che in tale realtà risiede. Non vi è dunque sovrapposizione, ma integrazione fra le diverse competenze, con l'attribuzione al Sindaco all'assunzione dei provvedimenti attuativi al fine di *"armonizzare lo svolgimento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti"*.

## DISCIPLINE BIO-NATURALI

Con la propria **Determinazione del Dirigente Unità Operativa (d.d.u.o.) 29 maggio 2012 n. 4669**, la Regione Lombardia ha dato attuazione all'articolo 2 della l.r. 1/2/2005 n. 2 "Norme in materia di discipline bio-naturali" istituendo gli appositi registri professionali per gli operatori e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali. Tale provvedimento consente di fare il punto sulla situazione normativa in atto per questa categoria di operatori, anche alla luce di quanto è stato stabilito nella l.r. 27/2/2012 n. 3 laddove all'articolo 3, comma 4, si afferma che *"... ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi..."*. Da questo articolo parrebbe che l'iscrizione al registro di cui sopra sia la condizione per non rientrare nella disciplina della legge 1/1990 (attività di estetista) che, come noto, prevede requisiti professionali di non facile ottenimento. Va tuttavia considerato, a tale proposito, quanto espressamente richiamato dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 2/2005 *"...l'iscrizione al registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori..."*. Tale dispositivo è stato integralmente confermato dal punto 3 della d.d.u.o. 4669/2012, che peraltro ha precisato che *"...le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3, dell'articolo 2 della l.r. 2/2005 e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista..."*. Dunque l'indicazione normativa regionale stabilisce che l'esercizio dell'attività degli operatori in discipline

bio-naturali non sia subordinato ad alcuna iscrizione in albi o registri ma, semplicemente, alla presentazione al Comune sede dell'attività della S.C.I.A. L'iscrizione al registro degli operatori in discipline bio-naturali è dunque facoltativa e ha la funzione di qualificare e valorizzare tale professione. A questo punto, per completare l'inquadramento di tali attività, è necessaria l'indicazione di quali siano esattamente. Ciò è possibile mediante quanto contenuto nella legge regionale e nell'elaborato realizzato dal Comitato Tecnico Scientifico previsto dalla stessa legge riguardante i profili professionali.





**DEFINIZIONE**

*(articolo 1, comma 2, l.r. 2/2005)*

Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali, la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

**PRINCIPALI DISCIPLINE RAPPRESENTATE IN LOMBARDIA**

*(profili e piani dell'offerta formativa - Comitato Tecnico Scientifico articolo 4, l.r. 2/2005)*

Shiatsu, Naturopatia, Riflessologia, Pranopratica, Reiki, Tuina, Qi Gong, Jin Shin Do, Kinesiologia, Trainer del Benessere, Biodanza, Massaggio Olistico, Ortho-Bionomy, Craniosacrale Biodinamico, Essenze Floreali, Watsu.

## ALLEGATI LEGISLATIVI

**D.D.U.O. 29 maggio 2012 - n. 4669**  
**Istituzione dei registri degli operatori in discipline bio-naturali e degli enti di formazione in discipline bio-naturali, in attuazione della legge regionale 2/2005**

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE  
DELLE RIFORME, STRUMENTI  
INFORMATIVI E CONTROLLI

Visto l'art. 117 della Costituzione che stabilisce le competenze dello Stato e delle Regioni;

Vista la legge regionale n.2 del 1 febbraio 2005 «Norme in materia di discipline bio-naturali»;

Vista la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE...» che in particolare all'art. 3 comma 4 che richiama l'iscrizione degli operatori in discipline bio-naturali al registro di cui all'art 2 della l.r. 2/2005;

Considerato che la legge regionale n. 2/2005 stabilisce che:

- > “le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona e che tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”;
- > “le discipline bio-naturali sono articolate in diversi indirizzi e, fermo restando le caratteristiche di base comuni, ognuna di esse utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine”;

Preso atto che la richiamata legge regionale stabilisce l'istituzione presso la Giunta regionale:

- del registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, ai sensi dell'art. 2;
- del registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3;

Evidenziato altresì che in particolare l'art. 4 prevede la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico con funzioni di supporto tecnico e in particolare con il compito di partecipare alla definizione dei requisiti per l'iscrizione dei registri e alla valutazione delle domande di iscrizione;

Considerato che il Comitato Tecnico Scientifico, regolarmente costituito, nell'ambito delle sue funzioni ha svolto un'attività di preparazione e supporto alla Giunta Regionale per la definizione:

- a) degli standard professionali e formativi di riferimento per la progettazione dei percorsi formativi concernenti le discipline bio-naturali,
- b) di un codice deontologico dell'operatore in discipline bio-naturali e di una carta etica degli enti di formazione in discipline bio-naturali;
- c) dei criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali;
- d) dei requisiti strutturali e di funzionali per l'iscrizione degli enti nell'apposito registro regionale degli enti di formazione;

Preso atto che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente a stabilire disposizioni a favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza;

Rilevato che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005, e pertanto tali attività non rientrano nell'esclusività dell'estetista;

Visto il d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011 di modifica ed integrazione del QRSP (Quadro regionale degli standard professionali) che, tra l'altro, ha approvato le competenze libere e indipendenti afferenti le discipline bio-naturali;

Evidenziato che il suddetto decreto stabilisce che i percorsi formativi che rilasciano attestati regionali attinenti le competenze delle discipline bio-naturali possono essere avviati esclusivamente da enti accreditati al sistema di Istruzione e formazione professionale, inseriti nel Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, gestito dal Comitato Tecnico Scientifico;

Ritenuto conseguentemente di procedere agli adempimenti concernenti la costituzione dei registri regionali previsti dalla l.r. 2/2005, specificamente per gli operatori in discipline bio-naturali, art. 2, e per gli enti di formazione in discipline bio-naturali, art. 3;

Evidenziato il parere favorevole acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico si procede all'approvazione dell'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

Visti i provvedimenti organizzativi della IX legislatura  
DECRETA

1. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse di-

## ALLEGATI LEGISLATIVI

discipline, come previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 2/2005;

2. di costituire presso la Giunta regionale, DG Occupazione e politiche del lavoro, il Registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 2/2005;

3. di confermare che l'iscrizione nel Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali non costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori, come stabilito dal comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/2005;

4. di approvare l'allegato A «Modalità operative per la costituzione e gestione dei Registri DBN», parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola tra l'altro le modalità di iscrizione ai due registri;

5. di stabilire che i due registri di cui ai punti 1 e 2 sono consultabili all'interno del sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) e che tali registri sono aggiornati a cura del Comitato Tecnico Scientifico;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Occupazione e politiche del lavoro.

**Il dirigente**  
**Ada Fiore**

### ALLEGATO A

#### “MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI DBN”

##### Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali”

La Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 “Norme in materia di discipline bio-naturali”, stabilisce all'art. 2 l'istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali ed all'art. 3 l'istituzione del Registro degli enti di formazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS), di cui all'art. 4, a cui sono demandate funzioni di supporto tecnico nonché di definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri e di valutazione delle domande di iscrizione.

Si richiama in particolare l'art. 1 comma 2 che stabilisce che “*le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.*”

È cura del CTS definire l'elenco delle sezioni dei registri corrispondenti alle singole discipline sulla base delle domande di iscrizione presentate al Comitato medesimo dagli operatori e dagli enti di formazione. Il Consiglio Direttivo del CTS valuterà le domande presentate da operatori o enti di formazione che vedano una rappresentatività di almeno due associazioni e/o enti di formazione che si riconoscano appartenenti alla stessa DBN/sezione. Le DBN che costituiscono le sezioni dei Registri non possono essere soggette a vincoli relativi a marchi di registrazione o esclusive che possano limitare l'accesso alle sezioni stesse di una pluralità di soggetti. L'Elenco delle DBN operative in Lombardia aggiornato è reso accessibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it) sezione QRSP.

#### 1) Costituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 2/2005.

La legge regionale prevede che il Registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali (DBN) sia suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline. Per iscriversi al Registro degli operatori in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS. Possono iscriversi al registro:

a) gli operatori che alla data della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2/2005,

- abbiano completato un ciclo formativo completo, anche prima del giugno 2009, rispondente ai contenuti didattici e agli standard qualitativi definiti dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicati nel documento “Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN” (edizione giugno 2009),

- e siano in grado di comprovare l'esercizio dell'attività con documentazione idonea (lavorativa, fiscale, ivi compresa la prestazione d'opera continuativa a titolo volontario non retribuita, ecc.) o mediante l'attestazione di associazioni professionali qualora per l'iscrizione alle stesse sia prevista documentazione equivalente. Per gli operatori formati prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso, pur nel rispetto degli standard qualitativi, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico.

b) coloro che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2005, abbiano partecipato a percorsi formativi rispondenti agli standard regionali, di cui al d.d.u.o. n. 7105 del 29 luglio 2011.

#### 2) Costituzione del Registro degli enti di formazione in discipline bio-naturali, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2005.

È costituito il registro degli enti di formazione distinto in due sezioni:

**sezione A)** soggetti accreditati al sistema regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;

**sezione B)** soggetti non accreditati.

## ALLEGATI LEGISLATIVI

Gli enti iscritti alla sezione A), in quanto soggetti accreditati, sono gli unici che possono rilasciare gli attestati di competenza regionali sulla base degli standard adottati con decreto regionale n. 7105 del 29 luglio 2011, che nella sezione competenze libere e indipendenti del Quadro Regionale degli Standard Professionali, ha approvato alcune competenze specifiche delle discipline bio-naturali. Gli attestati rilasciati a seguito dei suddetti percorsi formativi non sono abilitanti all'esercizio di alcuna professione. Gli enti iscritti alla sezione B) sono soggetti che hanno maturato un'esperienza di formazione nelle discipline bionaturali, dimostrato dall'aver organizzato almeno un ciclo completo di formazione (sulla base dei contenuti formativi e degli standard qualitativi previsti nel documento "Profili e Piani dell'Offerta Formativa per operatori in discipline bio-naturali definiti dal CTS delle DBN" - edizione giugno 2009) alla data di presentazione della richiesta di iscrizione. Per gli enti di formazione che abbiano organizzato almeno un ciclo completo prima del giugno 2009 è ammesso un monte ore diverso coerente con gli standard qualitativi di cui al precedente punto 1.a. Per iscriversi al Registro degli enti di formazione in DBN è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo del CTS.

Tutti gli enti richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di impegno a conferire incarichi esclusivamente a docenti e personale direttivo selezionato tra i professionisti con documentata esperienza nella disciplina o nelle discipline bionaturali oggetto del percorso formativo. L'ente di formazione che dovesse disattendere tale impegno sarà automaticamente escluso dal Registro degli enti di formazione dal Comitato tecnico scientifico.

Il Consiglio Direttivo del CTS valuta la candidatura dell'ente di formazione proponente e procede all'iscrizione o al rigetto della domanda.

### **LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005 - n. 2** **Norme in materia di discipline bio-naturali**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge regionale

#### **Art. 1**

##### **(Finalità e principi)**

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.

2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

#### **Art. 2**

##### **(Registro degli operatori in discipline bionaturali)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, di seguito denominato registro.

2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4.

3. L'iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori.

4. L'istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 3**

##### **(Registro degli enti di formazione)**

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale degli enti di formazione in discipline bio-naturali.

2. L'iscrizione nel registro costituisce condizione per l'accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

#### **Art. 4**

##### **(Organismi consultivi)**

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale della consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con

## ALLEGATI LEGISLATIVI

legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) nonchè di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:

- a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali, operante da almeno un anno sul territorio regionale;
  - b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali, pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza di:
- a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
  - b) rappresentanti dell'ordine dei medici;
  - c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
- a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
  - b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
  - c) partecipa alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e 3;
  - d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche e iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in particolare:
- a) propone iniziative tese a valorizzare l'attività degli operatori anche nell'ambito extra regionale;
  - b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
  - c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

### Art. 5

#### (Intese interregionali)

1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

### Art. 6

#### (Norma di salvaguardia)

1. Gli operatori che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l'esercizio dell'attività, possono richiedere l'iscrizione nella

competente sezione del registro regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

### Art. 7

#### (Forme di intervento regionale)

1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in discipline bio-naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento dell'attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l'accesso preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

### Art. 8

#### (Norma finanziaria)

1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziare al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con legge successiva.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

*Milano, 1 febbraio 2005*